

Circolare n°: 16/2022

Oggetto: *Registro Titolari Effettivi*

Sommario: È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, il D.M. 11 marzo 2022, n. 55, con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto col MISE, istituisce l'avvio del registro dei titolari effettivi.

Contenuto: _____

Il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti alla comunicazione e periodico aggiornamento delle informazioni sulla titolarità effettiva:

- **Le società dotate di personalità giuridica:** srl, spa, sapa, società cooperative, società di mutuo soccorso, società consortili;
- **Trust e soggetti affini:** Trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16/10/1989 n. 364, (si tratta di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, secondo quanto disposto dall'art. 73, del Tuir) e gli istituti giuridici affini;
- **Le persone giuridiche private:** fondazioni e associazioni riconosciute che hanno acquisito la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture e presso le regioni e le province autonome, ai sensi del dpr n. 361/2000.

Le informazioni relative alla titolarità effettiva devono essere comunicate all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente:

- dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
- dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private;

- dal fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.

Gli stessi soggetti saranno tenuti:

- a comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione;
- a comunicare annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Delle avvenute comunicazioni è rilasciata contestuale ricevuta.

SEZIONI DEL REGISTRO

I dati dovranno essere comunicati in due diverse sezioni del registro in relazione alla tipologia di società, ente o trust, oggetto della segnalazione:

- A. Sezione autonoma, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di **imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private**;
- B. Sezione speciale, recante le informazioni sulla titolarità effettiva dei **trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali**, nonché degli **istituti giuridici affini**, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana.

ACCESSO E CONSULTAZIONE DEI DATI

Potranno accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva (**sezione autonoma**):

1. le autorità di vigilanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: MEF, Unità di informazione finanziaria per l'Italia, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza, etc..);
2. I soggetti obbligati, previo accreditamento;
3. il pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria. L'accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, ecc..

L'accesso alla **sezione speciale** è riservato ai medesimi soggetti di cui ai punti 1) e 2), nonché dietro pagamento dei diritti di segreteria, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale¹.

I dati/informazioni sulla titolarità effettiva di trust/istituti giuridici affini, presenti nella Sezione Speciale, sono resi disponibili a qualunque persona fisica / giuridica, sulla base di una richiesta motivata di accesso presentata presso la CCIAA competente.

TERMINI PER IL PRIMO INVIO DEI DATI

Le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione saranno adottate con decreto dirigenziale del Mise, che dovrà entrare in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale (26 maggio 2022).

Un provvedimento del MISE attesterà l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni e delle titolarità effettive presso le CCIAA.

Le prime comunicazioni sui dati e sulle informazioni attinenti alle titolarità effettive dovranno essere comunicate al registro entro 60 giorni dal provvedimento del Mise (da emanare entro l'8.08.2022).

Per i soggetti costituiti successivamente all'attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione, la comunicazione va inviata entro 30 giorni:

- Dall'iscrizione nel Registro (per le imprese dotate di personalità giuridica / persone giuridiche private);
- Dalla costituzione (per i trust / istituti giuridici affini).

¹ L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.

Il mancato invio dei dati determina le sanzioni di cui all'art. 2630 c.c. in capo agli amministratori della società o ente.

Rinviamo ad una successiva informativa maggiori chiarimenti su termini e modalità per l'invio delle comunicazioni.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP

Dr. Fabio Pavan